

D.P.G.R. 1 dicembre 2004, n. 69/R [\(1\)](#).

Regolamento di attuazione, di cui all'articolo 15, comma 3, della [legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67](#) (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), concernente "Organizzazione delle attività del sistema regionale della protezione civile in emergenza".

[\(1\)](#) Pubblicato nel B.U. Toscana 10 dicembre 2004, n. 50, parte prima.

Modificato dal D.P.G.R. 12 settembre 2006 n. 44/R pubblicato nel B.U. Toscana 20 settembre 2006 n. 29, parte prima.

Il Consiglio regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

Visto l'articolo 121 della [Costituzione](#), quarto comma, così come modificato dall'articolo 1 della [L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1](#);

Vista la [legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67](#) (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività) che all'articolo 15 prevede che la Regione approvi uno o più regolamenti di attuazione della legge medesima;

Richiamato l'articolo 15, comma 3, della [L.R. n. 67/2003](#) che rinvia a regolamento la disciplina:

- degli elementi generali dell'organizzazione degli enti locali in emergenza e i requisiti di funzionalità della medesima finalizzati a realizzare il necessario livello di efficienza e di integrazione dell'intero sistema regionale;
- delle procedure di raccordo tra i soggetti che compongono il sistema regionale della protezione civile e tra questi e gli altri soggetti che operano in emergenza;
- dell'organizzazione regionale preposta allo svolgimento degli adempimenti di competenza della Regione nell'ambito della funzione del concorso alla gestione dell'emergenza;

- delle modalità per l'adeguamento dei piani di protezione civile già approvati dagli enti locali;

Vista la [Delib.C.R. 23 novembre 2004](#) con la quale è stato approvato il regolamento di attuazione, di cui al citato articolo 15, comma 3, della [L.R. n. 67/2003](#), concernente "Organizzazione delle attività del sistema regionale della protezione civile in emergenza";

Emana

il seguente regolamento:

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto.

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 15 della [legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67](#) (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), disciplina:

- a) le attività che devono essere svolte dalla Regione, dai comuni e dalle province nelle situazioni di emergenza secondo le competenze attribuite ai medesimi enti dalla [L.R. n. 67/2003](#) nonché gli elementi generali della relativa organizzazione finalizzati a realizzare l'efficacia della risposta complessiva del sistema regionale di protezione civile alle situazioni di emergenza e l'integrazione e il raccordo delle attività di competenza di ciascun componente;
- b) le modalità di raccordo tra gli enti di cui alla lettera a) e gli altri soggetti che operano nelle situazioni di emergenza;
- c) l'organizzazione regionale preposta allo svolgimento degli adempimenti di competenza della Regione medesima.

2. Il presente regolamento stabilisce altresì le modalità per assicurare la coerenza dei piani di protezione civile locali alle disposizioni di cui al comma 1 e per promuoverne la verifica attraverso periodiche esercitazioni.

Capo II - Attività operative e relativa organizzazione

Art. 2

Attività operative.

1. La Regione, i comuni e le province assicurano le seguenti attività operative:
 - a) attività di centro situazioni, in via ordinaria e continuativa;
 - b) attività di centro operativo, in emergenza o in previsione di una emergenza.
2. L'attività di centro situazioni comprende:
 - a) il ricevimento delle segnalazioni circa situazioni di criticità in atto o previste;
 - b) la verifica delle segnalazioni ricevute e della loro possibile evoluzione;
 - c) il mantenimento di un costante flusso informativo con le strutture interne che svolgono attività di centro operativo nonché con le altre componenti del sistema regionale di protezione civile e gli altri soggetti che concorrono alle attività di protezione civile secondo le modalità di raccordo di cui al successivo capo III.
3. Per gli eventi di tipo idrogeologico o comunque per gli eventi prevedibili, l'attività regionale e provinciale di centro situazioni comprende anche la trasmissione degli stati di allerta ed il mantenimento di un costante flusso informativo con le strutture competenti per le attività di sorveglianza e pronto intervento, in conformità alle disposizioni generali adottate dalla Giunta regionale in attuazione degli indirizzi operativi statali adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del [decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343](#) (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile), convertito con modificazioni dalla [legge 9 novembre 2001, n. 401](#).
4. L'attività di centro operativo comprende l'attuazione degli interventi di soccorso di competenza dell'ente attraverso:
 - a) l'accertamento delle esigenze di intervento;
 - b) l'attivazione diretta delle risorse necessarie per far fronte alle esigenze di intervento o l'attivazione dei centri di competenza a ciò preposti;
 - c) la prima definizione dei danni.

Art. 3

Organizzazione delle attività di competenza degli enti locali e relativi elementi di funzionalità.

1. I comuni e le province definiscono l'organizzazione necessaria per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, tenendo conto delle competenze attribuite dalla [L.R. n. 67/2003](#) nonché degli elementi di cui ai successivi articoli 5 e 6, in modo da assicurare:
 - a) una operatività H24 della attività di centro situazioni;
 - b) la adeguatezza delle attività di centro operativo alle esigenze di intervento derivanti dalla situazione di emergenza in corso o prevista.
2. Ai fini di garantire l'adeguatezza di cui al comma 1, lettera b) l'organizzazione delle attività è definita facendo riferimento alle situazioni di massimo danno atteso quali risultano dal quadro dei rischi di cui all'articolo 17 della [L.R. n. 67/2003](#), fermo restando che le attività e l'organizzazione preposta vengono attivate, in emergenza, secondo le effettive necessità.
3. Per gli eventi di tipo idrogeologico o comunque per gli eventi prevedibili, le attività e l'organizzazione preposta sono attivate in forma progressiva in conformità alle disposizioni regionali di cui all'articolo 2, comma 3, in modo da assicurare un corrispondente grado di operatività delle varie componenti del sistema regionale di protezione civile, ferma restando la disciplina integrativa e di dettaglio prevista nei piani di protezione civile locali.
4. L'organizzazione delle attività di cui all'articolo 2 può prevedere anche il supporto delle organizzazioni di volontariato nonché degli altri soggetti che compongono il sistema regionale della protezione civile o che vi partecipano ai sensi della [L.R. n. 67/2003](#).
5. Ai fini di consentire una immediata funzionalità della struttura o delle strutture preposte alle attività di centro operativo, l'ente locale organizza la raccolta, la sistematizzazione e l'aggiornamento delle informazioni la cui conoscenza può essere rilevante nell'emergenza, garantendone la disponibilità alle strutture preposte alle attività di centro operativo.
6. Le informazioni di cui al comma 5, rilevanti per l'attività di tutte le componenti del sistema regionale di protezione civile, sono organizzate in forma omologa da tutti gli enti, secondo standard definiti dalla Giunta regionale e sono rese disponibili per le attività di protezione civile.

Art. 4

Svolgimento delle attività: le procedure operative e i mansionari.

1. Gli enti locali definiscono previamente le procedure operative e i relativi mansionari che regolano le attività di centro operativo e centro situazioni.
2. Le procedure operative, che devono essere previste nei piani di protezione civile, hanno ad oggetto:
 - a) le forme di raccordo di cui all'articolo 18 della [L.R. n. 67/2003](#);
 - b) la gestione degli avvisi di criticità e gli stati di allerta adottati dalla Regione;
 - c) l'attivazione dei presidi idraulici ed idrogeologici e in generale delle altre attività di monitoraggio dei punti critici;
 - d) l'attivazione dell'organizzazione preposta alle attività di centro operativo.
3. Nei piani di protezione civile comunali sono inoltre previste le procedure operative aventi ad oggetto l'attività di informazione alla popolazione in corso o in previsione di una emergenza, l'evacuazione degli edifici e delle aree a rischio, l'assistenza alla popolazione.
4. Le procedure operative ed i relativi mansionari sono disciplinate dagli enti locali in modo da garantirne la funzionalità alle effettive situazioni di emergenza, anche tramite la previsione di fasi di verifica in tempo reale e l'individuazione del soggetto competente a disporre l'immediato adeguamento.

Art. 5

L'organizzazione delle attività operative nei comuni.

1. Il comune organizza le attività di cui all'articolo 2 in modo adeguato ad assicurare gli interventi di competenza aventi ad oggetto l'incolumità e l'assistenza alla popolazione, la salvaguardia dei beni, con particolare riguardo di quelli pubblici funzionali al mantenimento delle normali condizioni di vita della popolazione ed allo svolgimento delle attività pubbliche essenziali. A tal fine tiene conto:
 - a) dell'organizzazione complessiva dell'ente e, in particolare, dell'organizzazione e dei compiti dell'ufficio tecnico, della polizia municipale, degli uffici competenti in materia di viabilità, edilizia e di servizi sociali;
 - b) dei rischi presenti sul territorio, con particolare riguardo al numero delle persone potenzialmente soggette alle varie tipologie di rischio e alla densità abitativa delle aree a rischio nonché alla esistenza di edifici strategici dislocati nelle aree a rischio, quali ospedali, scuole, impianti produttivi, edifici di grande distribuzione, monumenti ed altri beni culturali.

2. Le attività di centro situazioni e di centro operativo possono essere svolte in forma associata.

3. Quando alla gestione associata partecipa il comune capoluogo di provincia, questo è individuato quale ente responsabile della gestione medesima.

4. I comuni capoluoghi di provincia possono altresì stipulare apposite convenzioni con comuni limitrofi per assicurare forme di supporto alle attività di centro situazioni e di centro operativo di questi ultimi.

5. Gli atti associativi e le convenzioni sono comunicati alla provincia e alla Regione affinché ne tengano conto nel piano provinciale di protezione civile e nei piani operativi regionali.

6. Anche quando le attività di centro operativo sono svolte in forma associata, i singoli comuni provvedono direttamente allo svolgimento delle competenze di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), della [L.R. n. 67/2003](#). Gli atti associativi garantiscono altresì che l'attività di informazione e assistenza alla popolazione sia svolta presso ciascun comune.

7. Nei casi previsti dal comma 2, l'atto associativo definisce, tra l'altro:

a) le risorse umane e materiali a disposizione della forma associata per le attività di centro situazioni e di centro operativo;

b) le procedure per la attivazione delle attività di cui alla lettera a);

c) la competenza all'attivazione delle attività di centro situazioni e di centro operativo in rapporto con i sindaci dei comuni partecipanti.

8. Il comune:

a) comunica a tutte le forze operative, alla provincia e alla Regione l'organizzazione preposta alle attività di cui all'articolo 2, il nominativo dei responsabili, la sede di riferimento e i relativi recapiti telefonici; ugualmente provvedono le forme associate nei casi di cui al comma 2;

b) assicura la conoscibilità e l'accessibilità della struttura adibita alle attività di centro situazioni da parte della popolazione per richieste di intervento e segnalazioni urgenti.

Art. 6

L'organizzazione delle attività operative presso le province.

1. La provincia organizza le attività di cui all'articolo 2 in modo adeguato ad assicurare:

a) lo svolgimento degli interventi di prevenzione di propria competenza, tra cui in particolare quelli relativi alla procedura di allerta;

b) il supporto ai comuni coinvolti in situazioni di emergenza, tenuto conto della loro capacità operativa e del quadro complessivo dei rischi nell'ambito provinciale.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), la provincia organizza l'attività di centro situazioni in modo da garantire adeguatamente, con la strumentazione e il personale necessario, la trasmissione degli avvisi di allerta e la gestione delle conseguenti procedure informative, nonché il ricevimento delle segnalazioni di situazioni di emergenza da parte dei comuni e le conseguenti richieste di supporto.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), la provincia organizza le attività di centro operativo in modo da garantire:

a) la tempestiva attivazione delle risorse tecniche, strumentali ed operative individuate per supportare i comuni;

b) il coordinamento con le altre forze operative competenti per gli interventi di soccorso a livello provinciale nonché con le proprie strutture interne operanti in emergenza per specifiche finalità attribuite dalle leggi vigenti.

4. Tra le risorse di cui al comma 3 sono comprese, oltre al personale e ai beni dell'ente, le organizzazioni di volontariato aderenti a forme di coordinamento provinciale nonché gli eventuali soggetti convenzionati con la provincia per le attività di protezione civile tra cui, in particolare, le aziende di servizio pubblico.

5. L'organizzazione provinciale di cui al comma 3 costituisce altresì riferimento della Regione in caso di eventi di rilevanza regionale, in particolare ai fini di coordinare le risorse attivate dalla Regione per fronteggiare situazioni di emergenza di ambito sovra-comunale.

6. Le modalità della collaborazione sono definite nei piani operativi regionali, anche in forma differenziata tenuto conto dell'effettiva funzionalità dell'organizzazione provinciale; a tal fine le province trasmettono periodicamente alla Regione una relazione sulla propria organizzazione, sulle risorse disponibili e sugli interventi di supporto attivati a favore dei comuni.

7. La provincia comunica a tutte le forze operative, alla prefettura, ai comuni, alle comunità montane e alla Regione l'organizzazione preposta alle attività di cui all'articolo 2, il nominativo dei responsabili, la sede di riferimento per le attività di centro operativo e di centro situazioni e i relativi recapiti telefonici.

Art. 7

Concorso operativo delle comunità montane e dei consorzi di bonifica.

1. Nell'organizzazione delle attività di cui all'articolo 2, le province tengono conto anche del concorso operativo delle comunità montane e dei consorzi di bonifica.
2. In particolare le comunità montane concorrono alle attività di centro operativo delle province per interventi di presidio e di pronto intervento attraverso le maestranze forestali che operano alle loro dipendenze, in conformità alle disposizioni del relativo contratto di lavoro.
3. Nei casi di cui al comma 2, l'attivazione delle maestranze forestali è disposta dalle comunità montane su richiesta delle province e con oneri a carico delle medesime, salvo i casi di concorso finanziario della Regione con le modalità di cui alla [L.R. n. 67/2003](#).
4. I consorzi di bonifica concorrono alle attività di protezione civile:
 - a) nell'ambito dell'organizzazione provinciale deputata all'esercizio delle attività di difesa del suolo ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della [legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91](#) (Norme per la difesa del suolo);
 - b) nell'ambito delle competenze di manutenzione, esercizio e vigilanza delle opere di bonifica ai sensi dell'articolo 44 della [legge regionale 5 maggio 1994, n. 34](#) (Norme in materia di bonifica).
5. Il piano di protezione civile provinciale definisce le procedure per attivare il concorso operativo di cui al presente articolo.

Capo III - Modalità di raccordo in emergenza o in vista di una emergenza

Art. 8

Definizione.

1. Le disposizioni del presente capo regolamentano le modalità generali con le quali i vari soggetti che compongono il sistema regionale della protezione civile si rapportano, in emergenza o in vista di una emergenza, tra loro e con i

soggetti che concorrono o partecipano, ai sensi della normativa vigente alle attività di protezione civile, in modo da realizzare la massima integrazione nelle attività di rispettiva competenza e la massima efficacia di intervento.

2. Le disposizioni del presente capo costituiscono riferimento per la Regione e gli enti locali ai fini della definizione delle procedure operative di propria competenza nonché della sottoscrizione di accordi ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della [L.R. n. 67/2003](#).

Art. 9

Raccordo informativo.

1. Una reciproca e tempestiva informazione costituisce un elemento strategico di coordinamento delle attività dei vari soggetti che operano nell'ambito di una emergenza di protezione civile nonché presupposto per l'attivazione delle iniziative di competenza dei medesimi.

2. Salvo quanto specificatamente previsto nei piani di protezione civile locali e nei piani operativi regionali, costituiscono oggetto di raccordo informativo:

a) l'evoluzione in loco della situazione meteorologica prevista negli avvisi di criticità idraulica e idrogeologica e le risultanze dell'attività di monitoraggio e di presidio attivata in sede locale;

b) la segnalazione di eventi e i danni conseguenti;

c) la segnalazione dell'attivazione delle strutture preposte alle attività di centro operativo.

3. Le informazioni attinenti la lettera a) sono oggetto di costante rapporto informativo tra gli enti locali e la Regione, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale in attuazione degli indirizzi operativi nazionali in materia di procedure di allertamento.

4. La segnalazione degli eventi e dei conseguenti danni è comunicata dai singoli comuni alla provincia e alla Regione.

5. La attivazione delle strutture comunali e intercomunali preposte alle attività di centro operativo è comunicata alla provincia, alla Regione, alla azienda sanitaria locale competente, al comando provinciale dei vigili del fuoco e alla prefettura. L'attivazione delle strutture provinciali è comunicata ai medesimi soggetti e ai comuni.

6. L'attivazione delle strutture regionali di cui al capo IV, la dichiarazione dello stato di emergenza regionale e l'assunzione del coordinamento degli interventi di soccorso regionale è comunicata dalla Regione:

- a) al dipartimento della protezione civile;
- b) alle province e alle prefetture interessate per territorio;
- c) alla direzione regionale dei vigili del fuoco;
- d) ai comuni interessati.

7. La Regione trasmette al dipartimento della protezione civile le altre informazioni di cui al presente articolo richieste o comunque rilevanti.

Art. 10

Raccordo strategico-operativo al medesimo livello territoriale.

1. Di norma il raccordo strategico-operativo degli enti locali con le altre componenti del sistema regionale di protezione civile operanti al medesimo livello territoriale avviene attraverso la attivazione di un organismo di coordinamento, di seguito denominato unità di crisi ⁽²⁾.
2. Nell'ambito dell'unità di crisi sono concordemente assunte le iniziative da intraprendere da parte di ciascun soggetto partecipante, nel rispetto delle competenze previste dall'ordinamento vigente e in modo da assicurare la massima integrazione delle rispettive attività.
3. La composizione delle unità di crisi, i presupposti per la convocazione e le modalità di svolgimento dell'attività di competenza sono definiti dal piano di protezione civile dell'ente ⁽³⁾.
4. Il raccordo tra l'attività delle unità di crisi e l'attività di competenza delle strutture operative statali è definito ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 4-bis, del [decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343](#) (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 novembre 2001, n. 401](#) ⁽⁴⁾.

⁽²⁾ Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, [D.P.G.R. 12 settembre 2006, n. 44/R](#). Il testo originario era così formulato: «1. Di norma il raccordo strategico-operativo degli enti locali con le altre strutture operative operanti al

medesimo livello territoriale avviene attraverso la attivazione di un organismo di coordinamento, di seguito denominato unità di crisi.».

(3) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, [D.P.G.R. 12 settembre 2006, n. 44/R.](#)

(4) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 3, [D.P.G.R. 12 settembre 2006, n. 44/R.](#) Il testo originario era così formulato: «4. La partecipazione all'unità di crisi dei soggetti esterni all'ente è definita previa intesa con i medesimi.».

Art. 11

Unità di crisi comunale.

1. A livello comunale, l'unità di crisi è convocata dal Sindaco, dall'Assessore delegato o dal diverso soggetto competente in base all'ordinamento interno, nelle situazioni di emergenza più significative.
2. L'unità di crisi comunale prevede, di norma, la partecipazione:
 - a) dei responsabili dei servizi comunali interessati dall'emergenza tra cui, in particolare, del servizio tecnico, viabilità, sociale, polizia municipale, edilizia;
 - b) di un referente della azienda sanitaria locale competente per territorio, ove la situazione di criticità riguardi i presidi ospedalieri presenti sul territorio comunale;
 - c) un rappresentante degli enti o società erogatori dei servizi pubblici essenziali;
 - d) [un referente dei vigili del fuoco] ⁽⁵⁾;
 - e) [un referente delle forze dell'ordine locali, individuato d'intesa con il prefetto] ⁽⁶⁾;
 - f) una rappresentanza delle organizzazioni di volontariato operanti a livello comunale, per il coordinamento e l'utilizzo delle risorse impegnate nell'attività di soccorso in conformità alle previsioni dei piani di protezione civile comunali;
 - g) gli altri soggetti individuati nel piano di protezione civile comunale.

(5) Lettera abrogata dall'art. 2, [D.P.G.R. 12 settembre 2006, n. 44/R.](#)

(6) Lettera abrogata dall'art. 2, [D.P.G.R. 12 settembre 2006, n. 44/R.](#)

Art. 12

Unità di crisi provinciale.

1. A livello provinciale, l'unità di crisi è convocata dal Presidente della provincia, dall'Assessore delegato o dal diverso soggetto competente in base all'ordinamento interno.

2. L'unità di crisi provinciale prevede, di norma, la partecipazione:

a) dei responsabili dei servizi provinciali interessati dall'emergenza, tra cui in particolare del servizio difesa del suolo, viabilità, opere pubbliche, polizia provinciale, edilizia, ambiente;

b) di un referente della azienda sanitaria locale competente per territorio;

c) di un rappresentante delle organizzazioni di volontariato operanti a livello provinciale, in conformità a quanto definito nell'ambito dei coordinamenti provinciali del volontariato;

d) di un rappresentante degli enti o società erogatori dei servizi pubblici essenziali;

e) [del comandante provinciale dei vigili del fuoco] ⁽⁷⁾;

f) [del prefetto o suo rappresentante e gli eventuali referenti delle forze dell'ordine locali] ⁽⁸⁾;

g) [dell'ispettore provinciale del corpo forestale dello Stato o suo rappresentante] ⁽⁹⁾;

h) degli altri soggetti individuati nel piano di protezione civile provinciale.

3. L'unità di crisi provinciale opera in raccordo con i comuni interessati. Ove gli interventi per fronteggiare la situazione di emergenza in atto o prevista coinvolgano anche il territorio del comune capoluogo di provincia, all'unità di crisi provinciale è invitato a partecipare anche un rappresentante del comune, ai fini di assicurare ogni possibile forma di integrazione operativa nonché la partecipazione alle eventuali decisioni che coinvolgano anche il territorio comunale.

4. L'unità di crisi provinciale opera in raccordo e coordinandosi con l'unità di crisi regionale di cui all'articolo 20, in conformità a quanto previsto dai piani operativi regionali. A tale fine la Regione invia presso l'unità di crisi un proprio rappresentante.

(7) Lettera abrogata dall'art. 3, [D.P.G.R. 12 settembre 2006, n. 44/R.](#)

(8) Lettera abrogata dall'art. 3, [D.P.G.R. 12 settembre 2006, n. 44/R.](#)

(9) Lettera abrogata dall'art. 3, [D.P.G.R. 12 settembre 2006, n. 44/R.](#)

Art. 13

Raccordo strategico operativo tra diversi livelli territoriali.

1. Ai fini di favorire il raccordo strategico operativo tra gli enti operanti a livelli territoriali diversi e, in particolare, il raccordo tra livello provinciale e il livello comunale, la provincia può attivare sedi di coordinamento operativo decentrate che garantiscono, per l'ambito intercomunale di riferimento, i collegamenti informativi ed operativi con i singoli comuni afferenti all'ambito medesimo.

2. Al fine di garantire la tempestiva operatività delle sedi di cui al comma 1, le medesime sono previste nel piano di protezione civile provinciale che ne predetermina l'ubicazione e il territorio di competenza, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18, commi 3 e 4, della [L.R. n. 67/2003](#), nonché le modalità per il relativo funzionamento e il soggetto responsabile.

3. Resta fermo che, ove in rapporto alla effettiva situazione di emergenza in atto, la predeterminazione effettuata nel piano provinciale non garantisca le finalità di cui al comma 1, la provincia, sentita la Regione, attiva la sede di coordinamento nella ubicazione più funzionale anche in difformità alle previsioni del piano e provvede alla relativa organizzazione.

4. L'organizzazione delle sedi di coordinamento decentrate può essere funzionale alla gestione dei rapporti con i comuni afferenti, anche nei casi in cui sia dichiarato lo stato di emergenza nazionale; a tal fine gli elementi di cui al comma 2 sono definiti in collaborazione con i competenti organi dello Stato.

5. In caso di dichiarazione dello stato di emergenza regionale all'attivazione delle sedi di cui al presente articolo provvede la Regione, sentita la provincia interessata.

Capo IV - Le funzioni della Regione in emergenza

Art. 14

Gestione delle procedure di allerta.

1. In conformità alle direttive nazionali, la Regione provvede all'elaborazione ed all'adozione degli avvisi di criticità per gli eventi idrogeologici e all'adozione e diffusione degli stati di allerta anche tramite le province, secondo le disposizioni generali richiamate all'articolo 2, comma 3.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione:

a) elabora le previsioni meteorologiche e provvede alla relativa diffusione;

b) effettua il monitoraggio idro-pluviometrico tramite la rete delle stazioni in telemisura e la diffusione dei relativi dati;

c) elabora i modelli previsionali;

d) definisce le zone di allerta, i livelli di criticità e i corrispondenti stati di allerta;

e) adotta e diffonde gli stati di allerta.

Art. 15

Governo delle piene.

1. Ferme restando le competenze attribuite alle province dalla [L.R. n. 91/1998](#), la Regione assicura il coordinamento delle attività di governo delle piene nei bacini idrografici interprovinciali e di maggiori dimensioni, in conformità agli indirizzi operativi statali e alle disposizioni regionali di attuazione, di cui all'articolo 2, comma 3.

2. Il coordinamento di cui al comma 1 è esercitato nell'ambito dell'unità di crisi regionale di cui all'articolo 20, con le modalità definite nei piani operativi regionali.

Art. 16

Attivazione risorse.

1. Ove le risorse del sistema provinciale di protezione civile non siano sufficienti a fronteggiare l'emergenza in corso o prevista la Regione attiva, su richiesta degli enti locali, le risorse disponibili in ambito regionale.

2. In particolare, spetta alla Regione attivare:

- a) le risorse rese disponibili dalle province e dai comuni non coinvolti dall'emergenza;
- b) le risorse delle aziende sanitarie locali esterne all'area vasta interessata dall'emergenza;
- c) le organizzazioni di volontariato operanti a livello regionale.

3. L'attivazione delle risorse regionali costituisce elemento per la valutazione della rilevanza regionale degli eventi e per la conseguente dichiarazione di emergenza, ai sensi dell'articolo 6 della [L.R. n. 67/2003](#).

Art. 17

Censimento danni.

1. Al fine di assumere i provvedimenti e definire gli interventi di cui agli articoli 24 e 28 della [L.R. n. 67/2003](#), la Regione coordina l'attività di censimento dei danni prodotti da eventi per i quali è richiesta o dichiarata la rilevanza regionale o nazionale.

2. La Regione, in particolare, definisce con le province e con il coinvolgimento dei comuni interessati le attività da porre in essere ai fini di:

a) verificare gli effetti prodotti da eventi di carattere idrogeologico intensi sul sistema dei versanti e sul reticolo idraulico, anche in collaborazione con le autorità di bacino interessate e ad individuare le situazioni di maggior rischio prodotte o comunque evidenziate dall'evento;

b) verificare l'agibilità degli edifici e delle infrastrutture in seguito ad eventi sismici;

c) individuare la prima stima del fabbisogno finanziario necessario per l'avvio degli interventi per il superamento dell'emergenza.

3. Nell'ambito dell'attività di coordinamento sono definite anche le attività poste in essere direttamente dalla Regione per le finalità di cui al comma 2.

4. Fuori dei casi di cui al comma 1, la Regione collabora alle attività di censimento danni di competenza degli enti locali, anche fornendo il necessario supporto tecnico.

Art. 18

Raccordo delle attività provinciali.

1. Ove la situazione di emergenza coinvolga un ambito territoriale sovra-provinciale, la Regione provvede al raccordo generale delle attività di centro operativo di ciascuna provincia.
2. In particolare la Regione:
 - a) verifica lo stato di attivazione dei sistemi provinciali coinvolti dall'emergenza e le eventuali esigenze di reciproco raccordo;
 - b) intrattiene i rapporti con i gestori nazionali o regionali dei servizi essenziali e con i soggetti gestori delle viabilità che interessano l'ambito sovra-provinciale, si raccorda con le strutture regionali dei vigili del fuoco, secondo protocolli operativi concordati;
 - c) coordina l'attivazione delle risorse regionali nell'area coinvolta.

Art. 19

Coordinamento regionale degli interventi di soccorso.

1. Nei casi in cui le attività di raccordo di cui all'articolo 18 non siano sufficienti a fronteggiare adeguatamente la situazione di emergenza, in corso o prevista, e sia necessario assicurare la coerenza complessiva delle iniziative di soccorso dirette a fronteggiare l'emergenza nell'ambito dell'area coinvolta, la Regione istituisce una sede unitaria per il coordinamento a livello regionale delle attività di soccorso.
2. Il coordinamento regionale di cui al comma 1 è attivato in tutti i casi in cui la complessità delle operazioni di soccorso e la pluralità delle strutture operative impegnate rendano necessario istituire una sede strategico-operativa unitaria di livello regionale, anche qualora la situazione di emergenza coinvolga una sola provincia.
3. La Regione attiva di regola il coordinamento di cui al comma 1 in caso di:
 - a) alluvioni o pericolo di alluvioni che coinvolgono i principali bacini interprovinciali;
 - b) eventi sismici di magnitudo superiore a 4.5;

c) altri eventi per i quali la Regione ritiene sussistenti i presupposti per richiedere la dichiarazione di stato di emergenza nazionale, nelle more della dichiarazione medesima.

Art. 20

Unità di crisi regionale.

1. Nei casi di cui all'articolo 19, la Regione attiva l'unità di crisi regionale.
 2. Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato, previa verifica della situazione in atto con il Presidente della provincia, il Prefetto e, ove possibile, i Sindaci dei comuni maggiormente interessati, sentito il Capo del dipartimento della protezione civile, convoca l'unità di crisi regionale.
 3. La composizione dell'unità di crisi regionale è definita nei piani operativi di cui all'articolo 19 della [L.R. n. 67/2003](#).
 4. L'unità di crisi regionale è attivata previa dichiarazione dello stato di emergenza regionale, salvo che sussistano motivi di improrogabilità ed urgenza che non consentono alcun indugio.
-

Art. 21

Organizzazione regionale.

1. Per le funzioni di cui al presente capo, le strutture regionali interessate, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, definiscono, per quanto di competenza, le procedure operative e i relativi mansionari che regolano le attività di centro situazioni e di centro operativo.
-

Art. 22

Organizzazione del sistema regionale di protezione civile in caso di eventi di rilevanza nazionale.

1. Al fine di assicurare la prosecuzione dell'attività di soccorso avviata, in caso di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale ovvero di attivazione del coordinamento nazionale di cui all'articolo 2 del [decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245](#) (Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile), convertito con modificazioni dalla [legge 27 dicembre 2002, n. 286](#), l'organizzazione del sistema regionale di protezione civile, già attivata nelle forme di cui al presente regolamento, continua ad operare.

2. La Regione, anche tramite l'unità di crisi regionale, assicura il necessario raccordo con il Capo del dipartimento della protezione civile e l'organizzazione nazionale dei soccorsi con le modalità stabilite d'intesa con il Capo del dipartimento della protezione civile.

3. Nell'ambito dei piani operativi regionali, adottati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della [L.R. n. 67/2003](#), sono definite le specifiche disposizioni finalizzate ad assicurare la adeguatezza della organizzazione di cui al comma 1 in rapporto alle diverse situazioni di emergenza.

Capo V - Modalità di elaborazione ed approvazione dei piani di protezione civile locali e la relativa verifica

Art. 23

Piano provinciale.

1. I piani di protezione civile provinciali sono elaborati in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 della [L.R. n. 67/2003](#); ove non sia stata raggiunta l'intesa con i soggetti esterni alla provincia per la partecipazione all'unità di crisi, il piano prende atto del mancato accordo e può prevedere che, ove l'unità di crisi venga convocata, i soggetti siano comunque invitati a parteciparvi.

2. Alla elaborazione dei piani di protezione civile provinciali può partecipare anche la Regione su richiesta della provincia.

3. Il piano di protezione civile prima dell'approvazione è trasmesso alla Regione con le modalità di cui all'articolo 24, comma 1. In caso di osservazioni da parte della Regione si applicano le procedure di cui all'articolo 24.

4. La Regione può formulare osservazioni relativamente:

a) alla conformità delle procedure di raccordo con la Regione;

b) alla conformità delle procedure di raccordo con i comuni;

c) alla conformità delle altre attività con le competenze regionali.

Art. 24

Piano comunale e intercomunale.

1. La proposta di piano è trasmessa alla provincia territorialmente competente e alla Regione almeno sessanta giorni prima della data prevista per la relativa approvazione.
 2. Entro il termine di cui al comma 1, la provincia e la Regione possono formulare osservazioni relativamente:
 - a) alla conformità delle procedure di raccordo ivi previste con le previsioni rispettivamente del piano di protezione civile provinciale e dei piani operativi regionali, adottati in attuazione del presente regolamento;
 - b) agli altri elementi del piano comunque attinenti l'organizzazione generale del sistema regionale di protezione civile.
 3. Ove il comune approvi il piano di protezione civile senza tenere conto delle osservazioni formulate ai sensi del comma 2, lettera a), la Regione, ove ravvisi che la difformità segnalata possa incidere sul corretto funzionamento del complessivo sistema regionale della protezione civile, sentito il comune lo invita ad apportare le conseguenti modifiche, assegnando un termine non inferiore a novanta giorni.
 4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la Regione ne prende formalmente atto per gli effetti di cui all'articolo 16, comma 3, della [L.R. n. 67/2003](#).
-

Capo VI - Esercitazioni

Art. 25

Tipologia delle esercitazioni.

1. Le esercitazioni organizzate dagli enti locali hanno carattere:
 - comunale e intercomunale;

- provinciale;

- regionale.

2. Hanno carattere comunale le esercitazioni finalizzate a verificare le disposizioni contenute nel piano di protezione civile comunale relativamente a:

- organizzazione e procedure operative del comune;

- partecipazione delle organizzazioni del volontariato operanti nell'ambito del comune o convenzionate con il medesimo.

3. Ove siano state realizzate forme associate ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della [L.R. n. 67/2003](#), le esercitazioni hanno ad oggetto l'organizzazione e le procedure operative del centro operativo intercomunale e dei comuni associati e la partecipazione delle organizzazioni del volontariato operanti nell'ambito dei medesimi o con essi convenzionati.

4. Hanno carattere provinciale le esercitazioni finalizzate a verificare, sulla base di eventi di rilevanza locale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della [L.R. n. 67/2003](#), l'organizzazione e le procedure operative della provincia:

a) in rapporto ad uno o più comuni;

b) in rapporto con le organizzazioni di volontariato operanti nell'ambito provinciale.

5. Hanno carattere regionale tutte le altre esercitazioni, tra cui in particolare quelle che:

a) fanno riferimento a scenari di evento di rilevanza regionale o nazionale;

b) coinvolgono ambiti territoriali interprovinciali;

c) prevedono l'istituzione delle sedi di coordinamento operativo decentrate di cui all'articolo 13;

d) prevedono l'intervento dei servizi sanitari e in particolare del 118 o di forze operative statali.

Art. 26

Programma regionale e informazione.

1. Le esercitazioni comunali e provinciali sono comunicate dall'ente locale promotore alla Regione, al fine di valutare lo stato di attuazione del sistema provinciale di protezione civile e delle sue eventuali criticità, e adottare le iniziative di competenza, tra cui in particolare quelle regionali di cui all'articolo 22, della [L.R. n. 67/2003](#). Le iniziative promosse dai comuni singoli o associati sono comunicate anche alla provincia.

2. Le iniziative di rilevanza provinciale sono comunicate alla Regione con la trasmissione del relativo documento di impianto, quale elemento per l'eventuale integrazione o aggiornamento dei piani operativi regionali nonché per le finalità di cui al comma 1.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno la Regione approva il programma delle esercitazioni regionali che intende avviare nel corso dell'anno. Entro il 31 gennaio gli enti locali possono presentare proposte per l'inserimento nel programma regionale di esercitazioni che riguardano il proprio territorio.

Art. 27

Esercitazioni promosse dalle organizzazioni di volontariato.

1. Le esercitazioni promosse dalle organizzazioni del volontariato possono essere realizzate:

- a) in autonomia senza il coinvolgimento degli enti locali;
- b) in concorso con gli enti locali o con la Regione.

2. Le esercitazioni promosse ai sensi del comma 1 sono comunicate alla Regione, alla provincia e al comune con le modalità di cui all'articolo 26.

Capo VII - Disposizioni transitorie

Art. 28

Adeguamento dei piani provinciali e comunali.

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento ed entro novanta giorni dall'entrata in vigore del medesimo, le province adottano, anche nella forma di un primo stralcio, il piano di protezione civile provinciale nel quale disciplinano, in particolare:

a) l'organizzazione dell'attività di centro situazioni, funzionale a garantire il ricevimento e la gestione delle segnalazioni di criticità da parte dei comuni;

b) l'organizzazione dell'attività di centro operativo funzionale a rendere disponibile il supporto della provincia ai comuni che ne facciano richiesta;

c) le sedi di coordinamento operativo decentrate di cui all'articolo 13.

2. I comuni adeguano i piani di protezione civile alle disposizioni del presente regolamento entro novanta giorni dall'adozione dei piani di protezione civile provinciali, di cui al comma 1.

3. La procedura di cui al presente articolo si applica anche ai piani di protezione civile comunali non ancora adottati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
